

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con sentenza numero 4519/2018 del 30 ottobre 2018, pubblicata in pari data, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciandosi sulle domande proposte con atto di citazione in riassunzione notificato il 29.10.2014 da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e su quella in riconvenzionale proposta da quest'ultima, così provvedeva: 1) dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione e l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 414/2013; 2) accoglieva la domanda proposta da [REDACTED] e per l'effetto condanna l'opponente al pagamento in suo favore della somma di € 2.028,58, oltre interessi legali come in parte motivata; 3) condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dei 2/3 delle spese processuali complessivamente liquidate in € 2.738,00 oltre accessori di legge; 4) compensava le rimanenti spese processuali.

Con atto di citazione notificato il 30.4.2019 proponeva appello [REDACTED] chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, la Corte: 1) Accertata la omessa statuizione da parte del Giudice di prime cure sull'istanza di revoca dell'ordinanza 9.02.16, per i motivi esposti in narrativa, dichiarasse la nullità della sentenza n.4519/2018, emessa dal Tribunale di Bari, in data 30 ottobre 2018, con ogni conseguenza di legge; 2) Accertata la omessa statuizione da parte del Giudice di prime cure sulla richiesta di rigetto della eccezione di improcedibilità del giudizio di opposizione, per i motivi esposti in narrativa, dichiarasse la nullità della sentenza n.4519/2018, emessa dal Tribunale di Bari, in data 30 ottobre 2018, con ogni conseguenza di legge. In via gradata, 3) Accertata la omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure sulla inapplicabilità dell'art. 5, comma 1 bis del Dlgs 28/2010, per i motivi esposti in narrativa, per l'effetto di chiarasse l'inesistenza e/o la nullità assoluta della sentenza n.4519/2018, emessa dal Tribunale di Bari, in data 30 ottobre 2018, con ogni conseguenza di legge. Sempre in via gradata, 4) Accertata l'errata applicazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. 28/2010, per l'effetto revocasse la dichiarazione di improcedibilità del procedimento n. R.G. 17077/2014 per i motivi esposti in atti, con ogni conseguenza di legge; conseguentemente in accoglimento della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, in via preliminare: 5) Accertasse e dichiarasse l'illegittimità e l'inammissibilità della domanda dell'Avv. [REDACTED] per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettasse la stessa domanda nel merito: 6) Accertare e dichiarasse l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo, n° 414/2013, R.G. 631/2013, emesso dal Giudice di Pace di Bari in data 25 gennaio 2013, per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, ponesse nel nulla lo stesso decreto ingiuntivo, per i medesimi motivi; 7) Condannasse l'avv. [REDACTED] alle spese e competenze di causa ivi comprese quelle del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonché quelle del giudizio svolto dinanzi al Giudice di Pace di Bari. Comunque e in subordine 8) accertato l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte dell'attrice in riconvenzionale per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza disponesse l'improcedibilità della medesima domanda riconvenzionale e in ogni caso riformasse la predetta sentenza nella parte relativa alla regolamentazione delle spese in conseguenza dell'accoglimento delle su specificate conclusioni in conformità alle disposizione di legge.

Con comparso di costituzione e risposta del 23.07.2019, depositata il giorno successivo, si costituiva l'appellata, chiedendo: 1) Di respingere le richieste di declaratoria di nullità della sentenza, in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto, confermando in toto la sentenza impugnata; 2) Di respingere la richiesta di revoca della dichiarazione di improcedibilità del procedimento in quanto anch'essa infondata in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata; 3) Di respingere la richiesta di



improcedibilità della domanda riconvenzionale con conferma del capo della sentenza in cui si condanna la Sig.ra [REDACTED] al pagamento delle somme richieste in riconvenzione e delle spese di lite. In subordine, nel merito, 4) di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo dispiegata dalla Sig.ra [REDACTED] per i motivi tutti proposti nel primo grado, rimasti assorbiti e riproposti nel presente atto, e, per l'effetto, convalidare il decreto ingiuntivo opposto. Sempre in subordine, 5) Di condannare la Sig.ra [REDACTED] in via riconvenzionale, al pagamento della somma di € 2.028,58, oltre interessi legali come per legge. In ogni caso, 6) Di condannare la parte appellante alla refusione delle spese di causa.

Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L'appello è, ad avviso della Corte fondato e deve essere accolto, con le conseguenze in materia di spese.

Con il decreto che ha originato la controversia la Giammaria chiedeva al Giudice di Pace di Bari di ingiungere alla [REDACTED] da cui aveva nel 2010 acquistato un appartamento ubicato nel condominio di via [REDACTED] a Bari, il pagamento della somma di € 4.057,16 che aveva dovuto versare nelle casse del condominio dell'edificio per l'esecuzione di lavori straordinaria manutenzione a sui dire approvati prima che la stessa divenisse proprietaria dell'immobile. A seguito dell'opposizione tempestivamente proposta innanzi allo stesso giudice dalla [REDACTED] che eccepiva di non essere tenuta al pagamento, la [REDACTED] chiedeva, in via riconvenzionale, costituendosi in giudizio, oltre al rigetto dell'opposizione, la condanna di controparte al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.028,58. asseritamente dovutale per le stesse ragioni, che aveva versato al condominio dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, a saldo degli stessi lavori di manutenzione.

Dichiaratosi incompetente il Giudice di Pace di Bari, la [REDACTED] riassunse l'opposizione innanzi al Tribunale dello stesso luogo che, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con ordinanza del 9.2.2016, onerava parte diligente all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi ad un organo di mediazione, ritendendolo, in ragione dell'oggetto del giudizio, obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del d. lgs n. 28 del 2010.

Preliminarmente va affrontata e risolta la questione relativa alla ricomprensione della controversia in esame tra quelle soggette a mediazione obbligatoria.

L'art. 5 del Decreto legislativo 4.3.2010 n. 28 ricomprende tra queste le controversie in materia di condominio.

L'art. 71 quater Disp. Att. C.C. definisce tali tutte quelle "derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II (artt. da 1117 al 1139 c.c.) e degli artt. da 61 a 72 delle stesse disposizioni di attuazione.

Non pare possano esservi dubbi che la controversia che ci occupa presupponga, ove si debba entrare nel merito, l'applicazione dell'art. 1123 c.c. e dell'art. 63 Disp. Att. che disciplina gli obblighi che ricorrono per il venditore ed il compratore di una unità immobiliare in condominio e quindi è ricompresa tra quelle soggette a mediazione obbligatoria.

Una volta acclarato che, così come correttamente ritenuto dal Tribunale, la controversia fosse soggetta a mediazione, pena la sua improcedibilità, vanno stabilite quali conseguenze derivino dal mancato esperimento della mediazione, disposta dal Tribunale che ne onerava, con l'ordinanza del 9.2.2016 "la parte diligente".



Accertato che nessuna delle parti aveva provveduto a dare esecuzione all'ordinanza, il primo giudice ha dichiarato improcedibile l'opposizione, ritendo l'onere non assolto a carico dell'opponente, avendo fatto proprio l'indirizzo della Suprema Corte che si era espressa sul punto con sentenza del 3.12.2015 n. 24629.

Fatto sta che con un successivo orientamento, sempre la Suprema Corte, esprimendosi questa volta a Sezioni Unite, ha invece sancito il principio che "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo." (Cass. S.U. n. 19596 del 18.09.2020 e successivamente, conforme Cass. n. 159/2021)

A tale nuovo orientamento questa Corte ritiene di dover aderire, con la conseguenza che l'improcedibilità che il Tribunale aveva dichiarato per l'opposizione va invece pronunciata per le domande introdotte dall'opposta, essendo l'improcedibilità rilevabile anche d'ufficio ed essendo la questione fatta oggetto di specifico motivo d'appello (l'ultimo) da parte della [REDACTED]

Di conseguenza va dichiarata l'improcedibilità sia della domanda avanzata con la richiesta di decreto ingiuntivo, fatta oggetto di opposizione, sia quella introdotta dalla [REDACTED] successivamente, in via riconvenzionale, costituendosi nel giudizio di opposizione.

Devono ritenersi così assorbiti tutti gli altri motivi di appello.

Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'intervenuto mutamento giurisprudenziale su una questione dirimente, avutasi nelle more del giudizio d'appello, se ne dispone l'integrale compensazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] con atto di citazione notificato il 30.04.2019 nei confronti di [REDACTED] avverso la sentenza n. 4519/2018 del Tribunale di Bari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accogli e l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 414/2013 del Giudice di Pace di Bari, emesso nel procedimento n. 631/2013 R.g., di dichiarando improcedibile la relativa domanda;
- 2) Dichiarare improcedibile la domanda riconvenzionale introdotta da [REDACTED] di condanna di [REDACTED] al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.028,58;
- 3) Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 2.3.2022.

Il Presidente
Dott. Michele ANCONA

Il Giudice Ausiliario Relatore
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI

